

Effetto estintivo di società di persone o di capitali: validità ed efficacia degli atti impositivi

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 13 Gennaio 2021

In questo contributo cerchiamo di dare risposta ai principali interrogativi in merito all'effetto estintivo di società di persone o di capitali. Di aiuto sono stati alcuni recenti interventi della Cassazione e della Corte Costituzionale che analizziamo in breve

Alcuni quesiti sull'effetto estintivo della cessazione di società

La cessazione della società, in base alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, viene rinviata al 5° anno successivo alla richiesta di cancellazione?

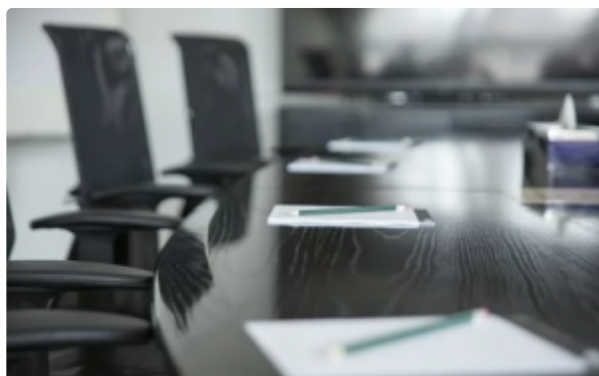
E' corretta l'applicazione della citata norma anche alle società di persone?

La società estinta è, dopo la cancellazione, ancora rappresentata dai propri liquidatori, ai soli fini fiscali e contributivi?

Sussiste la "reviviscenza fittizia" ai soli fini fiscali di una persona giuridica in realtà cancellata ed estinta ovvero sussiste la situazione in cui una persona giuridica va considerata estinta a tutti gli effetti eccezion fatta per quelli fiscali e contributivi?

L'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria?

L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure



implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva?

Questi sono gli interrogativi a cui cercheremo di rispondere.

Effetto estintivo di società di persone o di capitali: premessa normativa

In base alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 28 del [D.Lgs. n. 175 del 2014](#), entrato in vigore il 13 dicembre 2014 ed emesso in attuazione degli artt. 1 e 7 della legge di delegazione n. 23 del 2014, l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali)[1], qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo, nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la validità e l'efficacia sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi.[2]

Gli effe

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento